

MINISTERO DELLO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE GRANDI FILIERE
PRODUTTIVE DIVISIONE II – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE
IN STATO DI INSOLVENZA

*** * ***

Amministrazione Straordinaria n. 2/2002

"Federici Stirling S.p.A. in AS"

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio

Zimatore

*** * * * ***

RICORSO PER CONCORDATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 78 D.LGS 270/1999 e

artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 L.F.

*** * * * ***

Allegato 9

- Comunicazione a mezzo Pec del di 30.09.2022 inviata da Europa Investimenti -

Da: europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com
Inviato: 30/09/2022 15:58:20
A: federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it
CC: francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org;sagittasgr@pec.sagittasgr.it
Oggetto: Federici: precisazioni offerta di concordato depositata in data 28.02.2022

Gentili Commissari,

porgiamo riscontro alla Vostra comunicazione ricevuta in data odierna per rappresentarVi che, in merito al trattamento dei creditori irreperibili previsto nella proposta di concordato depositata, Europa Investimenti S.p.a. (e Sagitta SGR S.p.a.) dichiarano di voler applicare le disposizioni di cui all'art. 117 l.fall. *ratione temporis* applicabile.

Ciò posto, in ragione della suddetta manifestazione di volontà, si rende disponibile ad **emendare** dalla proposta concordataria depositata in data 28.02.2022 la previsione di cui al **Capitolo 4 paragrafo V** di seguito riportata:

" 4. IL PIANO DI CONCORDATO

(.)

V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilità di uno o più creditori (a mero titolo d'esempio, società cessate), così che le somme loro offerte in forza della presente Proposta non possano essere corrisposte nei tempi previsti, non potrà applicarsi quanto disposto dall'art. 117 L.F. che disciplina la destinazione di tali somme esclusivamente in caso di riparto finale.

Nella diversa fattispecie in cui uno o più creditori risultino irreperibili nel momento dell'esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente, il relativo importo verrà accantonato dall'Assuntore. Quest'ultimo continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al maturare del termine di prescrizione, al cui spirare, le somme verranno incamerate a titolo definitivo dall'Assuntore medesimo, che sarà pertanto liberato dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile."

e aderendo alla richiesta avanzata da Codesta procedura, evidenzia che la previsione di cui al **Capitolo 4 Paragrafo V** dovrà ritenersi **superata e modificata** come segue:

"4. IL PIANO DI CONCORDATO

(.)

V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilità di uno o più creditori (a mero titolo d'esempio, società cessate), così che le somme loro offerte in forza della presente Proposta non possano essere corrisposte nei tempi previsti, si applicherà quanto disposto dall'art. 117 L.F. razione temporis applicabile"

In ragione di quanto sopra, ribadendo che le altre clausole previste nel ricorso per concordato fallimentare restano invariate, si chiede alla S.V. Ill.ma e agli altri organi della procedura di voler esprimere il proprio parere.

Distinti saluti

Europa Investimenti S.p.A.

Questa PEC è stata inviata grazie al gestionale mailDocPRO di Studio Informatica s.r.l.